



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.559/A/GS/U-615.24/Regolamento/04

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** l'art.77 del Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro previsto la costituzione dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante l'Ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed in particolare l'art.62, concernente le spese per l'attività sportiva;
- VISTO** l'art.8 del decreto del Ministro dell'Interno adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 16 ottobre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'articolazione dei servizi, delle divisioni e degli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- VISTO** il decreto adottato di concerto con il Ministro del Tesoro del 25 ottobre 2000 concernente il riordino degli Uffici di diretta collaborazione con il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e della Direzione Centrale per gli Affari Generali;
- VISTO** il D.P.R. 22 marzo 2001, n.53, concernente il "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, a norma dell'art.6 della legge 31 marzo 2000, n.78";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1997 recante il Regolamento per la gestione delle attività dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro - norme amministrativo - contabili;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno 1° ottobre 1997 recante il distintivo per il personale in forza ai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro.
- VISTO** il proprio decreto 30 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante lo Statuto e il Regolamento sportivo esecutivo dello Statuto dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro;
- VISTO** l'art.24 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, recante norme per i Gruppi Sportivi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.59, recante il Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997;
- VISTO** il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, recante il "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI", ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.137;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed in particolare l'articolo 90 che reca disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica;
- VISTA** la Convenzione stipulata con il CONI in data 28 agosto 1999 con la quale l'Ente sportivo si impegnava, tra l'altro, a tutelare l'attività sportiva della Polizia di Stato permettendo l'affiliazione dei Gruppi Sportivi alle Federazioni Sportive Nazionali, tenendo conto delle peculiarità statutarie, regolamentari ed amministrative degli stessi;
- CONSIDERATO** che l'attività sportiva degli atleti "veterani dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro" è meritevole di attenzione perché dà lustro alla Polizia di Stato e mantiene vivo il sentimento di appartenenza all'Istituzione del personale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

RITENUTO che l'attività degli atleti "veterani dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro" sia disciplinata nell'ambito del Regolamento esecutivo dello Statuto dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro;

DECRETA

Al Regolamento sportivo esecutivo dello Statuto dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro è aggiunto il presente articolo:

ART.18

Atleti Veterani affiliati ai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro

Presso i Centri Nazionali Polizia di Stato - Fiamme Oro, potranno essere affiliati, a domanda, gli atleti "veterani dei G.S. Fiamme Oro". Rientrano in tale categoria di atleti gli appartenenti alla Polizia di Stato ex atleti Fiamme Oro, con curriculum sportivo di grande prestigio, attualmente in servizio o in quiescenza.

Potrà essere inserito nell'elenco degli atleti "veterani" affiliati al G.S. Fiamme Oro, il personale di cui al punto precedente che risulti autonomamente tesserato presso le pertinenti Federazioni Sportive Nazionali per le discipline sportive attualmente praticate dai G.S. Fiamme Oro.

Gli atleti "veterani affiliati ai G.S. Fiamme Oro", nel corso delle competizioni agonistiche, alle quali partecipano a titolo personale, senza oneri e rischi per l'Amministrazione, potranno fregiarsi, sull'abbigliamento sportivo nella loro disponibilità, del logo di cui alla tabella A, allegata al presente regolamento.

I Centri Nazionali Fiamme Oro cureranno la tenuta degli elenchi nominativi, suddivisi per disciplina sportiva praticata, degli atleti "veterani", inviandone semestralmente copia aggiornata all'Ufficio Coordinamento delle Attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro (UCAGS). Sarà cura degli stessi Centri Nazionali notiziare il predetto Ufficio della partecipazione alle gare di livello nazionale e dei risultati di significativo rilievo conseguiti dai predetti atleti.

I Reparti e gli Uffici sede dei Centri Nazionali Fiamme Oro, potranno consentire, fatte salve le specifiche esigenze operative e di servizio, agli atleti "veterani Fiamme Oro" di fruire degli impianti e delle attrezzature sportive dell'Amministrazione,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

qualora disponibili. Altresì, i predetti atleti potranno avvalersi della consulenza e del supporto dei quadri tecnici dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro.

Gli "atleti veterani Fiamme Oro" in possesso dei prescritti requisiti tecnici, certificati dal CONI ovvero dalle Federazioni Sportive Nazionali, potranno chiedere di collaborare, senza oneri e rischi per l'Amministrazione, con i quadri tecnici Fiamme Oro nella preparazione in sede degli iscritti alle Sezioni Giovanili. Le determinazioni al riguardo saranno adottate dalla Direzione del Reparto o dell'Ufficio, che ne darà notizia all'UCAGS, sulla base delle proposte del Funzionario Responsabile del locale Centro Nazionale Fiamme Oro e del Coordinatore Tecnico della disciplina sportiva interessata.

Roma, 9 MAR 2004

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TABELLA A

(prevista all'art. 18 del Regolamento esecutivo dello Statuto Fiamme Oro)

LOGO atleti "Veterani affiliati ai Gruppi Sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro" (colore oro su sfondo cremisi).

